

Commissione mista per l'acqua – allegato al Verbale del 12.03.2015

I rappresentanti delle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi sono tenuti, pena di inammissibilità, a manifestare il proprio dissenso in quella sede.

Il dissenso deve essere:

- 1) congruamente motivato;
- 2) pertinente (nel senso che non può riguardare questioni che non siano connesse a quelle oggetto della riunione);
- 3) deve contenere le modifiche progettuali necessari e ai fini dell'assenso (cosiddetto “dissenso costruttivo”).

Il DL n. 78/2010 ha esteso tale previsione alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (salute, pubblica incolumità, paesaggio, ambiente) .

Il fine perseguito del legislatore è quello di eliminare possibili incertezze connesse alla possibilità di un dissenso qualificato “postumo”.

In questo modo, ai sensi della riforma del 2010, il dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili può allungare la durata del procedimento per un massimo di 90 giorni.

Giuseppe Calderazzo